

Pubblicato il 13/02/2017

Sent. n. 55/2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 8 del 2017, proposto da:

Carrozzeria Tinelli Omar & C. S.a.s., Giancarlo Tinelli, Omar Tinelli, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia Tinelli, con domicilio eletto presso l'Avv. Francesca Pagliari, in Parma, borgo Antini n. 3;

contro

Comune di Piacenza, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Vezzulli, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar, in Parma, piazzale Santafiora n. 7; Ministero della Difesa, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale è *ex lege* domiciliato, in Bologna, via Guido Reni n. 4;

per l'annullamento

previa sospensione

dell'ordinanza n. 495 del 10 novembre 2016 del Comune di Piacenza, Direzione Operativa Riqualficazione e Sviluppo del Territorio U.O.SUEAP notificata alla società ricorrente in data 15/11/2016 e ai signori Giancarlo Tinelli e Omar Tinelli in data 21/11/2016 avente come oggetto: “*ordine di demolizione di manufatti e tettoie posti nell'area di pertinenza dell'immobile di via Colla 9-11 di proprietà della ditta Carrozzeria Tinelli Omar e C. Sas. Committente: sig. Tinelli Giancarlo*”;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Piacenza e del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2017 il dott. Marco Poppi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Preso atto:

che parte ricorrente ha impugnato:

- il provvedimento con il quale il Comune di Piacenza, in data 10 novembre 2016, ha ordinato la demolizione di tettoie e manufatti realizzati su area di proprietà nell'anno 1980 (affermazione contenuta in ricorso) “*al fine di evitare che i rami e le foglie provenienti dall'area militare confinante andassero a danneggiare i beni custoditi sulla proprietà*” (pag. 2 del ricorso);

- implicitamente (in quanto oggetto di censura con il terzo motivo di ricorso, ancorché, non menzionato in epigrafe e nelle conclusioni) la segnalazione del 3 maggio 2016 dell'ufficio Demanio

del 6° Reparto Infrastrutture di Bologna con la quale si afferma che le opere oggetto del presente giudizio arrecherebbero pregiudizio alla sicurezza e riservatezza dell'infrastruttura;

che a sostegno della propria impugnazione parte ricorrente deduce:

- il difetto di motivazione *“sull'interesse pubblico all'adozione di una siffatta misura sanzionatoria, tenuto conto del notevole lasso di tempo trascorso dal supposto abuso”*;
- eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti avendo l'Amministrazione agito sull'errato presupposto che la realizzazione delle opere in questione richiedesse il previo rilascio del titolo edilizio;
- l'irragionevolezza della citata comunicazione dell'Ente militare;
- la violazione dell'art. 41 del d.P.R. n. 380/2001 per omessa acquisizione del previo parere tecnico economico approvato dalla Giunta comunale;

Rilevato:

che relativamente ai fabbricati all'interno dei quali sono ubicati i locali aziendali della ricorrente veniva rilasciato il permesso di costruire n. 385/2005 (per ampliamento) e successivamente venivano presentate una prima DIA n. 1146/2006 di variante al titolo già acquisito (per realizzare lo spostamento di un impianto a servizio dell'attività, nella specie un forno di verniciatura) e una successiva DIA n. 1500/2007 (per modifiche al citato forno), nonché, una CIL per l'esecuzione di opere di ripristino delle tettoie esistenti ubicate nell'area cortilizia di pertinenza della carrozzeria; che le tettoie oggetto del presente giudizio non formano oggetto di alcuna delle richiamate pratiche edilizie ad eccezione della CIL n. 5779/2015 da ultima intervenuta ove sono date per esistenti (CIL revocata da parte ricorrente in data 7 giugno 2016);

che in esito ad accesso effettuato in loco da Tecnici comunali a seguito di comunicazione del confinante Ente militare circa la presenza di manufatti abusivi realizzati a ridosso del muro di cinta della caserma, veniva accertata la presenza di locali per una superficie coperta pari a mq. 449,35 ed una altezza di nm. 2,30 realizzati senza il rispetto delle prescritte distanze minime;

che con comunicazione *ex art. 7* della L. n. 241/1990 datata 15 settembre 2016, veniva avviato il procedimento teso alla demolizione dei manufatti in questione;

che in sede di controdeduzioni parte ricorrente affermava che le opere contestate:

- venivano realizzate *“nell'anno 1980 di comune accordo con l'amministrazione militare”*;
- che, quanto alla contestata violazione delle distanze, il diritto a mantenere in sito le opere sarebbe stato *“ampiamente usucapito dalla Carrozzeria Tinelli”* poiché avrebbe realizzato le tettoie oggetto del giudizio da oltre 36 anni;

che all'epoca dei fatti (1980) la realizzazione delle tettoie non sarebbe stata soggetta ad alcun titolo edilizio;

Considerato (in disparte ogni considerazione circa il non documentato assenso dell'Autorità militare e la eccepita usucapione in quanto profilo estraneo a questa giurisdizione):

che l'art. 31, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001 dispone che *“sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile”* e il successivo comma 2 prevede che *“il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3”*;

che è noto al collegio che a lungo la giurisprudenza, definendo la portata della richiamata disposizione normativa, si è espressa nel senso che *“il provvedimento demolitorio non necessita di alcuna speciale motivazione sull'interesse pubblico alla demolizione ... tenuto conto che l'ordine di demolizione di una costruzione abusiva costituisce atto vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico né una comparazione di questo con gli altri interessi coinvolti e*

sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione e che nemmeno è configurabile un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva che il mero decorso del tempo non sana, inibendo tale constatazione all'interessato il potere di dolersi del fatto che l'Amministrazione abbia emanato dopo lungo lasso di tempo dalla conclusione dei lavori i dovuti atti repressivi" (TAR Lazio, Roma, Sez. I, 2 aprile 2014, n. 4975);

che, tuttavia, in tempi più recenti il Consiglio di Stato, con posizione alla quale la Sezione ritiene di aderire, ha avuto modo di affermare che occorre *"dare conto anche dell'esistenza di un diverso orientamento giurisprudenziale, per vero minoritario, più sensibile alle esigenze del privato, del quale sono espressione, ad esempio, e senza alcuna pretesa di completezza, le sentenze Cons. Stato, sez. VI, n. 2512 del 2015, sez. V, n. 3847 del 2013, n. 883 del 2008 e n. 3270 del 2006 (ma si vedano anche Cons. Stato, sez. IV, n. 2266 del 2011 e 2705 del 2008). Secondo questo differente orientamento, il notevole periodo di tempo trascorso tra la commissione dell'abuso e l'adozione dell'ordinanza di demolizione, e il protrarsi dell'inerzia dell'amministrazione preposta alla vigilanza, possono costituire indice sintomatico di un legittimo affidamento in capo al privato, a fronte del quale grava quantomeno sul Comune, nell'esercizio del potere repressivo -sanzionatorio, un obbligo motivazionale "rafforzato" circa l'individuazione di un interesse pubblico specifico alla emissione della sanzione demolitoria, diverso e ulteriore rispetto a quello al mero ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato, in deroga al carattere strettamente dovuto dell'ingiunzione a demolire"* (Cons. di Stato, Sez. VI, 8 aprile 2016, n. 1393);
che tale onere di *motivazione rafforzata*, necessario nel caso di specie in ragione del tempo trascorso e dell'impatto della misura adottata, non risulta essere stato assolto dall'Amministrazione che ha agito limitandosi ad affermare la non conformità delle opere e richiamando il carattere vincolato della misura adottata;

che in ragione di ciò debba ritenersi al fondamento del dedotto difetto di motivazione;

Ritenuto:

che ricorrano i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza succintamente motivata *ex art. 60 c.p.a.*;

che il ricorso, per le suesposte ragioni, debba essere accolto per difetto di motivazione fatti comunque salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione all'esito di una rinnovata istruttoria;

che in ragione della natura del vizio rilevato sussistano giuste ragioni per compensare le spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Conti, Presidente

Anna Maria Verlengia, Consigliere

Marco Poppi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Marco Poppi

IL PRESIDENTE

Sergio Conti

IL SEGRETARIO